



Ambito Territoriale n. 4

REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Comuni di:

**Mesagne – Latiano – Erchie – Torchiarolo – Cellino san Marco -
San Pietro Vernotico – San Pancrazio Salentino – San Donaci –
Torre Santa Susanna**

CAPO I DEI PRINCIPI ISPIRATORI Articolo 1 Principi

1. Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale nr. 4, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalla legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 19 disciplinante il medesimo sistema integrato degli interventi e servizi, nonché uniformandosi alla programmazione definita e contenuta nel Piano Sociale di Zona. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.
2. Ciascuno dei Comuni dell'Ambito persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto_organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.
3. Il sistema socio-assistenziale dei Comuni si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
 - a. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto nel codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196)
 - b. l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
 - c. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
 - d. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
 - e. il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
 - f. la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
 - g. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
 - h. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
 - i. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;

- j. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Articolo 2

Finalità ed obiettivi

1. Gli interventi e i servizi sono finalizzati, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale, e devono essere ordinati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. facilitare la permanenza nel domicilio;
 - b. aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
 - c. aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
 - d. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - e. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, parafamiliari o comunitari-sostitutivi ;
 - g. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
2. L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dal Servizio sociale professionale e concordato con l'interessato.

Articolo 3

Modalità di realizzazione

1. I servizi e gli interventi attuati dal Comune, nel rispetto del Piano di Zona, devono essere improntati ad un approccio universalistico, tendenzialmente esaustivo del bisogno e volto al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone che vivono sul territorio comunale.
2. Alla definizione dei programmi di intervento nel campo dei servizi/interventi sociali partecipano attivamente gli attori sociali individuati nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e dei servizi.
3. Il Comune eroga i servizi e gli interventi sociali in gestione diretta o ricorrendo a terzi, secondo principi di equità, economicità e buona amministrazione, definendo standard di qualità, strumenti di verifica e controllo, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati al sistema di valutazione indicati nell'art. 60 comma 1 (Tutela degli utenti) della L.R. 19/06;
4. Nell'ottica di una programmazione associata in attuazione del Piano Sociale di Zona, è prevista la gestione associata e/o convenzionata di alcuni servizi sia tra i Comuni dell'Ambito che con enti pubblici e con associazioni. Gli eventuali rapporti di collaborazione sono regolati da apposite convenzioni o accordi di programma, ai sensi di legge.
5. I servizi ad alta integrazione socio-sanitaria sono regolati da specifici protocolli operativi ed accordi sottoscritti dai comuni associati dell'Ambito con il Distretto Socio-sanitario della AUSL BR/1 .
6. Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante:
 - a. un servizio d'orientamento ed informazione al cittadino (segretariato sociale);

- b. interventi di Servizio Sociale professionale;
- c. la fornitura di supporti materiali;
- d. l'organizzazione di servizi diretti;
- e. la facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali (rette, mense e trasporti scolastici, attività sportiva)
- f. l'utilizzazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale, del privato, per l'attivazione dei progetti comuni;
- g. l'ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali
- h. e quant'altro utile al perseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli.

Articolo 4

Utenti ed interventi

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale nr. 4, nei limiti e con le modalità definite nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e servizi.
2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
3. Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale, secondo le procedure introdotte dalle medesime leggi, nonchè dal piano sociale regionale, ed – eventualmente- dal Piano Sociale di Zona e dai regolamenti comunali.
4. Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni quali: pasto e/o eventuale ospitalità per non più di tre notti.
5. Nessuna prestazione è rinnovabile nel corso del medesimo anno solare in favore delle persone di passaggio che ne hanno già beneficiato. È cura del Servizio Sociale Territoriale segnalare l'eventuale situazione di disagio della persona al Comune di residenza e/o ai servizi socio-sanitari che lo abbiano in cura.

Articolo 5

Rapporti con il cittadino

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari, può rivolgersi agli Uffici Comunali per i servizi sociali ovvero allo sportello della Porta Unica di Accesso o al presidio socio-sanitario di appartenenza.
2. Il coordinamento complessivo dell'attività dei servizi sociali/ sanitari/assistenziali è assicurato a livello dell'Ambito Territoriale del Distretto Socio-sanitario, che fornisce risposte omogenee sul territorio. I servizi di assistenza sociale dei Comuni e i servizi sanitari della Azienda Unità Sanitaria Locale garantiscono, mediante la Porta Unica di Accesso, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione, la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni.

Articolo 6

Determinazione dello stato di bisogno

1. Tutte le prestazioni sono erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o d'indigenza, permanente o transitorio.
2. Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare:
 - a. il carico familiare

- b. la situazione sociale, tenendo conto dei vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc.;
 - c. il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese;
 - d. le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti);
 - e. la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
 - f. il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.
3. I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente alle prestazioni sociali erogate dal Comune.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art. 2, comma 2 del D. lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi e solidaristici (art. 4 DPR n. 223/89 e art. 2 lettera h- L.R. 10/07/2006 nr. 19).
2. Al fine di favorire l'autonomia dell'anziano convivente, i soggetti di età superiore ai 65 anni conviventi, possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo e richiedere l'esenzione totale o parziale dalla partecipazione al costo delle prestazioni, con riferimento alla propria situazione economica, in tal caso l'anziano non è incluso nel nucleo familiare come definito dal comma 1;

Articolo 8

Individuazione dei parenti obbligati

1. In base alla facoltà prevista dal D. lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi, di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare del richiedente sono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di cui all'art. 10.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 27 secondo comma, nell'individuazione del diritto alla gratuità totale o parziale delle prestazioni a carattere continuativo si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare di:
 - a. figli;
 - b. nipoti in linea retta
 - c. genitori

- d. fratelli e sorelle
3. Tali soggetti sono chiamati ad integrare l'I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

Articolo 9

Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza deve essere attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal Comune.
3. L'Amministrazione controlla la veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente.

Articolo 10

Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone obbligate

1. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione da parte dell'utente e/o delle persone obbligate al costo sostenuto dall'Ente Pubblico.
2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.
3. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è gratuito qualora i beneficiari e gli obbligati si trovino sotto la soglia che è determinata per ogni servizio, come riportata in allegato, riparametrata per gli obbligati secondo le normative vigenti, così come indicato al successivo art. 12.
4. Per coloro (beneficiari e obbligati) che si trovano oltre la soglia stabilita per la gratuità per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è prevista una compartecipazione progressiva al costo del servizio o della prestazione secondo una scala parametrata determinata per ogni servizio, come riportata in allegato.
5. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, come specificato nell'articolo 8, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
6. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiva comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
7. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, fino a copertura della retta, come definito dalla dichiarazione ISEE, decurtato da una franchigia mensile, così calcolata:
 - a. *strutture residenziali*: franchigia pari ad un quinto dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS;
 - b. *strutture semiresidenziali (centri diurni)*: franchigia pari alla metà dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS;

Articolo 11

Rivalsa sulle proprietà dell'utente

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, e nel caso di anziani soli, senza parenti obbligati, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire nell'integrazione della retta a condizione che il beneficiario accetti di sottostare ad uno dei seguenti "negozi giuridici":
 - a. *Comodato*: il Comune prende in consegna l'immobile e se ne serve per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
 - b. *Donazione*: il beneficiario per spirito di liberalità dona al Comune la sua proprietà;
 - c. *Costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente*: se alla di lui morte non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i trenta anni – art. 979 C.C).
2. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.
3. Nel caso di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle spettanti all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica. L'utente sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero

Articolo 12

Determinazione della soglia corrispondente al minimo vitale

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. I comuni dell'Ambito Sociale Territoriale, fermo restando quanto stabilito all'art. 10, assumono in linea di massima come riferimento per determinare la soglia di accesso non gratuito ai servizi l'importo annuo corrispondente al trattamento al minimo di una pensione I.N.P.S., riferito all'anno in corso (per l'anno 2006 corrispondente ad € 427,58 mensili).
3. Tale soglia può essere soggetta a revisione deliberata sia in sede di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito che nelle singole Giunte Comunali.
4. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'art. 10.
5. Per l'uso di cui al comma 2 è prevista la seguente variazione: in aumento, aggiungendo all'importo del minimo vitale una quota pari al 25% del minimo stesso e ciò nei casi di nuclei familiari composti da anziani, senza parenti obbligati, ultra sessantacinquenni.
6. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.

Articolo 13

Decorrenza delle prestazioni

1. Le prestazioni assistenziali devono essere preventivamente autorizzate e decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è consentita la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.
2. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del servizio sociale professionale, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile del 1 Gennaio dell'anno in corso al momento della proposta.
3. Le suddette prestazioni saranno erogate previa verifica delle disponibilità di bilancio.

CAPO III

GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Articolo 14

Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali

1. Gli interventi di servizio sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi.
2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali.
3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispone il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.
4. I progetti individuali e i programmi di intervento di durata superiore a tre mesi devono in ogni caso prevedere un monitoraggio intermedio, almeno trimestrale, di verifica dei risultati, da parte del servizio sociale professionale.
5. La tipologia degli interventi e servizi essenziali per i comuni dell'Ambito è rappresentata da:
 - a. interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà
 - b. servizi domiciliari e di supporto
 - c. interventi per il sostegno della educazione e della crescita dei minori
 - d. interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
 - e. servizi semi-residenziali
 - f. servizi residenziali

Articolo 15

Interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere:
 - a. continuativo
 - b. temporaneo

- c. straordinario
 - d. integrativo
3. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui all'art. 12.
 4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.
 5. L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, ecc.
 - a. I buoni pasto, a carattere giornaliero, sono usufruiti in esercizi commerciali, mense convenzionate, servizi di refezione scolastica, altri servizi pubblici, associazioni di volontariato e servizi di ristorazione collettiva.
 - b. I buoni viveri, giornalieri, settimanali o mensili, sono usufruiti presso esercenti del luogo individuati dal Comune.
 6. I buoni pasto o i buoni viveri sono concessi di preferenza come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse.

7. Assistenza economica continuativa

- a. Dell'assistenza economica continuativa possono fruire i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni: **anziani ultrasessantacinquenni, soli od in coppia; persone con invalidità riconosciuta superiore al 74% se invalidi civili o con pensione di invalidità, persone in tutela compreso i minori**, con documentata condizione di disagio socio-economico e sanitario;
- b. L'assistenza economica continuativa può essere erogata, di regola, indirettamente, sotto forma di pagamento totale o parziale di rette (o assunzione comunque dell'onere relativo) per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche dell'utente.
- c. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es.: malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge. In questi casi il servizio sociale professionale verifica la presenza delle condizioni particolari ogni due anni.

8. Assistenza economica temporanea

- a. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - i. nuclei mono parentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/vedovanza/allontanamento dalla famiglia, o al verificarsi dello stato di solitudine in assenza di rete parentale di sostegno;
 - ii. Nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
 - iii. ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso;
 - iv. tossicodipendenti o etilisti purché in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
 - v. persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
 - vi. giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.
- b. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.
- c. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 12 e un tetto massimo di Euro **150,00** mensili. **Saranno effettuate verifiche semestrali da parte del Servizio Sociale al fine di verificare il perdurare**

delle condizioni economiche svantaggiate che hanno determinato la concessione del contributo.

- d. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalle Giunte Comunali in base agli incrementi ISTAT, previa conforme delibera del Coordinamento Istituzionale.
- e. È motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto individuale.

9. Assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze

- a. Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare difficoltà contingenti e straordinarie senza adeguate risorse economiche, quali, per esempio, la morte di un familiare, l'aggravamento di condizioni di salute, la perdita di lavoro, lo sfratto, ecc. Essa può anche consistere nell'intervento del Comune per concorrere al pagamento di utenze domestiche (escluse quelle telefoniche), spese di fitto o condominiali, mense scolastiche o rette di asili nido, trasporto scolastico o altre spese obbligatorie a carico delle famiglie.
- b. L'assistenza economica straordinaria è erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di € **500,00** annuo per nucleo familiare. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base agli incrementi ISTAT, previa conforme delibera del Coordinamento Istituzionale.
- c. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte.
- d. L'accoglimento delle richieste di cui al comma precedente è possibile soltanto in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
 - i. utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - ii. necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di situazioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.
- e. L'esistenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d) deve essere ampiamente motivata dal Servizio Sociale professionale competente.

10. Assistenza economica integrativa e di aiuto personale

- a. È un intervento volto a consentire a minori, anziani, handicappati, adulti in difficoltà e inabili, la permanenza nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione impropria.
- b. Può essere erogato per utenti che godono di altre prestazioni pubbliche e private derivate dalla condizione di non autosufficienza purché le spese finalizzate per l'assistenza e appositamente documentate dalla famiglia superino la misura di detta provvidenza; il suo limite massimo è stabilito in € **200,00**.
- c. Rientrano in questa modalità, alternativa al servizio domiciliare sociale o ADI, anche i contributi diretti a facilitare l'assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti mediante l'erogazione di assegni per l'assistenza, da erogare a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente e che sottoscrivano un piano terapeutico – assistenziale, secondo gli indirizzi che saranno oggetto di apposito protocollo con i servizi sanitari distrettuali.
- d. Il servizio di aiuto personale è previsto in favore di handicappati in situazioni di gravità. È diretto ad aiutare la famiglia a fare fronte alle molteplici necessità che presentano i portatori di un handicap grave, secondo le indicazioni date nel progetto abilitativo e riabilitativo redatto dagli operatori sociali e sanitari.

Articolo 16

Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
2. Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.
3. L'assistenza domiciliare è rivolta:
 - a. ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
 - b. a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
 - c. a soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.
4. Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato:
 - a. in forma diretta, utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dipendenti da Cooperative di servizi opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti oppure attraverso il sistema dell'accreditamento.
 - b. in forma indiretta, compatibilmente con le risorse di bilancio comunale, con concessione di contributi specifici su motivata proposta del Servizio sociale professionale nei casi in cui risulta impossibile l'erogazione dell'assistenza in forma diretta. L'assistenza domiciliare indiretta ha luogo mediante la concessione di un contributo economico specifico erogato in favore dei diretti beneficiari, che si organizzano privatamente, per usufruire di un intervento di sostegno domiciliare, debitamente comprovato.
5. Le prestazioni sono definite all'interno di un piano individualizzato di intervento, elaborato dal servizio sociale professionale ovvero dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità, nell'ambito delle modalità organizzative previste nel Piano Sociale di Zona e con le procedure previste dalla normativa vigente.
6. Le prestazioni in forma indiretta sono assicurate per un periodo massimo di mesi 12, rinnovabili, previa verifica della situazione socio-economica e sanitaria, fino ad un tetto massimo di € 200,00 mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale, previa intesa nel Coordinamento Istituzionale di Ambito, in base degli incrementi ISTAT.
7. Nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare può essere istituito dal Comune un servizio di mensa destinato ad anziani soli o coppie di anziani che siano impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione del pasto. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi e non, che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso.
8. Per l'erogazione dell'intervento è previsto prioritariamente, rispetto al servizio a domicilio, l'utilizzo di mense comunali o di altre strutture pubbliche o, in assenza di esse, di altri servizi di ristorazione convenzionata.
9. Per l'accesso al servizio di mensa e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.
10. Per trasporti sociali s'intendono i servizi, organizzati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, che il Comune può assicurare per consentire ai destinatari degli interventi di assistenza sociale:
 - a. la possibilità di fruire di interventi socio - sanitari non domiciliari;
 - b. l'accesso ai corsi di recupero psico - fisico dei disabili o di altre persone svantaggiate;

- c. la frequenza alle attività socializzanti promosse dal Comune o da altri enti in favore dei soggetti di cui sopra (presso centri, scuole, luoghi di lavoro etc.).
11. Il trasporto sociale può essere, altresì, concesso per necessità socio - sanitarie urgenti, straordinarie e che non rivestano carattere di periodicità, a disabili, ad anziani ed adulti in disagiate condizioni economiche, non in grado di organizzarsi in modo autonomo né con l'aiuto di familiari e la cui spesa incida notevolmente sul reddito dell'interessato e della sua famiglia.
 12. Il servizio di trasporto sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati da aziende pubbliche e/o private, nonché da associazioni di volontariato, tutte appositamente convenzionate secondo le normative vigenti.
 13. In alternativa al trasporto sociale può essere concesso un motivato contributo economico, a titolo di rimborso spese.
 14. La necessità del servizio, per i portatori di handicap, deve essere indicata nei progetti individuali.
 15. Per la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

Articolo 17

Interventi per il sostegno della educazione e della crescita dei minori

1. L'assistenza socio-educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.
2. Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio sociale professionale, anche in collaborazione con altri servizi dell'Azienda A.S.L., può attivare interventi educativi e servizi di assistenza socio educativa.
3. Gli interventi sono diretti ad aiutare minori in difficoltà, a rischio e portatori di handicap che frequentano le scuole e/o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione; si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal servizio di assistenza sociale, sulla base delle richieste della famiglia e/o dietro segnalazione degli operatori dell'Azienda U.S.L., ovvero della scuola, e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.
4. I servizi e le iniziative destinati ai bambini, ai ragazzi e ai giovani sono i seguenti:
 - a. Asili nido
 - b. Servizio di educativa territoriale e domiciliare
 - c. centri di aggregazione e tempo libero, ludoteca
 - d. attività estive

Articolo 18

Affido familiare Minori

1. L'affido familiare, che nei suoi termini generali resterà disciplinato dal regolamento regionale attuativo della legge regionale sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, è un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce comunque ai bambini e ai ragazzi, che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza in una famiglia.
2. Il servizio di affido eterofamiliare è attivato comunque dopo aver verificato la possibilità del sostegno alla famiglia di origine per superare il periodo di difficoltà, ed è attuato favorendo soluzioni flessibili, quali l'affido part time (per week-end, solo diurno o notturno, per periodi estivi o per periodi di emergenza, ecc.).

3. L'affido part time si realizza, di norma, con il consenso della famiglia di origine del minore che sottoscrive apposito atto di assenso nel quale sono esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l'affidamento familiare a tempo pieno, anche per quello a tempo parziale, è erogato un assegno mensile in relazione all'impegno assunto.
4. L'affido può essere:
 - a. Consensuale: disposto ed attuato dal Servizio Sociale comunale con il consenso degli esercenti la potestà parentale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
 - b. disposto dal Tribunale per i Minorenni ed attuato dal Servizio Sociale comunale.
5. L'affido consensuale (ipotesi "a") su proposta degli operatori socio-sanitari che hanno in carico il minore, è disposto con provvedimento del Sindaco, acquisito il consenso della famiglia di origine e la disponibilità all'affido da parte della famiglia affidataria.
6. Il Comune prende atto altresì dell'affido eventualmente disposto dall'autorità giudiziaria (ipotesi "b"): in questo caso, non è necessario reperire il consenso della famiglia di origine.
7. L'istituto dell'affido, in relazione alle caratteristiche degli affidatari, si configura come:
 - a. affido etero-familiare a terzi;
 - b. affido a parenti entro il quarto grado;
 - c. affido ad associazioni o a comunità educativo-assistenziali a dimensione familiare, qualora non sia possibile praticare la soluzione dell'affido etero-familiare;
 - d. pronta accoglienza temporanea in comunità educativo -assistenziali in presenza di situazioni di emergenza, con caratteristiche di immediatezza e temporaneità;
 - e. affidamento familiare professionale, caratterizzato dalla formazione permanente degli affidatari, è destinato all'accoglienza di minori disabili, maltrattati o abusati o con precedenti affidamenti familiari falliti.
8. Il Comune sostiene economicamente la famiglia affidataria con un contributo proporzionato al tempo di permanenza del minore nella famiglia, determinato come segue e rivalutabile dalla Giunta Comunale, previa intesa nel Coordinamento Istituzionale di Ambito, in base degli incrementi ISTAT:

AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO TERZI: € 200,00 mensili
AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO PARENTI: € 150,00 mensili
AFFIDO A TEMPO PARZIALE (*): Da € 50,00 ad € 130,00 mensili
AFFIDO POMERIDIANO: € 80,00 mensili
AFFIDO PER VACANZE (*): € 6,00 giornalieri
AFFIDO PER FINE SETTIMANA (*): € 6,00 giornalieri

(*): Gli importi sono indicativi: il contributo è valutato e definito sulla base del progetto individuale.

L'assegno può essere aumentato del 30% ed eventualmente in misura maggiore quando ricorrano situazioni complesse per problematiche di natura fisica psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. L'eventuale integrazione dell'assegno di base dovrà essere esplicitamente inclusa nel progetto individuale, soggetto a verifiche e revisioni.

9. Il contributo è erogato su domanda della famiglia affidataria, indipendentemente dal reddito della stessa.
10. Il Comune può erogare alla famiglia affidataria contributi per eventuali spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, quali le spese di carattere sanitario che non possano essere garantite dal servizio S.S.N., spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture pubbliche e/o convenzionate, spese per sostegni scolastici ed educativi ed in casi di comprovata necessità.
11. Particolari contributi economici possono essere erogati, su richiesta di famiglie singole o associate che ospitano temporaneamente bambini stranieri per ragioni "umanitarie", sulla base

della validità del progetto che l'amministrazione comunale valuterà di volta in volta ed in ragione delle effettive disponibilità di bilancio. In questo caso, l'entità del contributo comunale è stabilito dalla Giunta Municipale.

12. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare e quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si farà riferimento al costituendo Servizio Affidi, previsto nel Piano di Zona, che svolge funzioni di supporto per il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.

Articolo 19

Affido Anziani

Il servizio affido persegue i seguenti obiettivi:

- Promozione della cultura dell'affido;
- Reperimento e valutazione delle famiglie;
- Formazione e sostegno alle famiglie affidatarie;
- Raccolta di richieste di affido;
- Interventi di carattere economico in favore delle famiglie che garantiscono l'accoglienza e la cura di persone in difficoltà o prive di assistenza anche in condizioni di non autosufficienza;
- Cura e tutela delle persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza nell'espletamento delle funzioni ordinarie della vita quotidiana;
- Contrasto all'istituzionalizzazione, all'isolamento e all'emarginazione sociale della persona anziana;

Il servizio affido anziani prevede la formulazione di un progetto che trova coinvolti i servizi sociali e sanitari.

Il progetto individua:

- Le motivazioni che rendono necessario l'affido;
- Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e di vigilanza durante l'affido;
- Le forme di mantenimento del rapporto tra persone anziane e comunità;
- Gli impegni definiti dal servizio sociale per la famiglia affidataria;
- La previsione della durata dell'affido.

TABELLE DEGLI IMPORTI

AFFIDO ANZIANI A TEMPO PIENO	
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	€ 300,00 (mensili)
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 500,00 (mensili)
AFFIDO ANZIANI A PARENTI (oltre il grado di parentela previsto dall'art. 8)	
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	€ 150,00 (mensili)
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 300,00 (mensili)

AFFIDO DI SUPPORTO		
TIPOLOGIA	MINIMO	MASSIMO
AUTOSUFFICIENTI	€ 50,00 (mensili)	€ 130,00 (mensili)
NON AUTOSUFFICIENTI	€ 100,00 (mensili)	€ 200,00 (mensili)

AFFIDO ANZIANI per fine settimana e vacanze		
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	€ 6,00 (importo giornaliero)	
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 12,00 (importo giornaliero)	

Articolo 20

Interventi di aiuto personale

1. Nell'ambito del servizio di integrazione sociale per disabili, sono attivati gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge 104/92, diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, in concorso con l'intervento e/o le prestazioni dell'Azienda U.S.L.
2. Gli interventi sono finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento ed emarginazione.
3. Gli interventi sono definiti da una équipe multidisciplinare distrettuale prevista nel Piano di Zona, all'interno di un piano individualizzato di intervento elaborato dal concorso delle valutazioni di diverse professionalità.
4. L'Azienda Unità Sanitaria Locale e il Comune si fanno carico degli oneri secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.
5. L'intervento economico del Comune è corrisposto fino ad un tetto massimo di € 200,00 mensili. Il tetto mensile è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale, previa conforme delibera del Coordinamento Istituzionale, in base agli incrementi ISTAT.
- 6.

Articolo 21

Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale

1. Gli interventi ed attività per percorsi di inclusione sociale sono rivolti ai seguenti soggetti: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio sociale del Comune.

2. Al fine di facilitare e sostenere il percorso di integrazione sociale di detti cittadini sono attivate apposite convenzioni tra gli Enti pubblici, privati e del terzo settore.
3. Il Comune e l'Azienda Unità Sanitaria Locale si fanno carico degli oneri relativi secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.
4. Qualora si attivino inserimenti lavorativi per i cittadini di cui al comma 1 il Comune e l'Amministrazione provinciale, anche in eventuale coordinamento con altri Comuni, programmano azioni al fine di favorire percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro.

Articolo 22

Servizi semi-residenziali e residenziali

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
2. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana.
3. La tipologia e le caratteristiche dei servizi residenziali e semiresidenziali sono individuate nel regolamento regionale.
4. I servizi semiresidenziali, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.
5. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.
6. Nel caso dei ricoveri in istituti disposti con decreto del Tribunale per i minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione prescritta. Per quanto attiene alle spese di ricovero, si rimanda alla vigente normativa in materia.
7. Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di coloro che sono obbligati si applica quanto definito agli artt. 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 23

Ospitalità in struttura per anziani, inabili e adulti in difficoltà

1. L'Assistente sociale responsabile dell'istruttoria, dietro richiesta dell'interessato, della famiglia o dei servizi della A.S.L., propone l'ospitalità nei servizi residenziali, dopo aver verificato preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative al ricovero.
2. Le rette sociali delle strutture residenziali e semi - residenziali sono, di regola, a carico degli ospiti.
3. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, dell'inabile o di un adulto in difficoltà in struttura residenziale s'intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti.
4. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
5. L'integrazione, da parte del Comune, ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da IRPEF, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. La

persona che possieda beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla concessione dell'integrazione.

6. Così come previsto all'art. 11 comma 3, nel caso in cui sia erogato l'assegno di accompagnamento, all'anziano o all'inabile, in data successiva al ricovero, l'eventuale integrazione retta da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà sospesa o ridotta e comunque saranno recuperate le somme versate dal Comune per integrazione retta fino alla concorrenza dell'importo degli arretrati riscossi.
7. Nel caso di anziani e inabili senza parenti obbligati per legge:
 - a. Il Comune è obbligato a provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, tenendo conto dell'istituto del domicilio di soccorso.
 - b. Nel caso di persone sole e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, le spese di ospitalità fanno carico al Comune, detratta la quota a carico del ricoverato a titolo di mantenimento in istituto secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alle strutture di ospitalità convenzionate.
 - c. Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito all'art. 10.
 - d. Nel caso in cui servisse l'assistenza immediata, anche se il ricoverato sia proprietario o usufruttuario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà cura dell'Amministrazione provvedere perché il ricoverato si attivi affinché possa disporre dei beni stessi per le rette di ospitalità o per quanto gli occorra per la sua assistenza. Le eventuali quote di integrazione retta erogate dal Comune saranno considerate anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi come previsto nei successivi paragrafi.
8. Nel caso di anziani e inabili con parenti obbligati:
 - a. I soggetti obbligati dell'anziano e/o dell'inabile saranno chiamati a concorrere con il Comune nel pagamento di una parte della retta.
 - b. In questo caso i richiedenti devono dimostrare di non potere fare fronte alle necessità assistenziali del congiunto e alle spese delle rette di ricovero in residenze assistenziali.
 - c. Il Comune interverrà nel pagamento di una parte delle rette di ospitalità dopo che gli obbligati di cui all'articolo 433 e seguenti del codice civile (preliminarmente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale) avranno espresso il loro impegno a fare fronte alle spese di cui trattasi.
 - d. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. La situazione economica dei soggetti obbligati, risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, si calcola così come stabilito dalla normativa vigente in materia di dichiarazione della situazione economica equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali ad esclusione dei casi in cui l'anziano o l'inabile risulti convivente. In tal caso dalla composizione del nucleo, considerato ai fini ISEE, verrà escluso l'anziano o l'inabile da inserire. Inoltre tutti i componenti del nucleo familiare non obbligati verranno esclusi, ai fini ISEE, qualora percettori di reddito.
 - e. La quota di reddito di riferimento per stabilire le quote che gli obbligati dovrebbero mettere a disposizione per il pagamento della retta sono concordate nell'ambito del progetto di intervento fra tutti gli interessati.
 - f. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare importi minori per la contribuzione, sulla base di spese documentate volte a far fronte a necessità vitali e assistenziali.
 - g. L'eventuale differenza fra l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli interessati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale; i soggetti obbligati saranno chiamati presso l'ufficio addetto a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle spese di ospitalità come sopra concordate.
 - h. Tutte le quote di cui sopra possono essere rideterminate annualmente con decorrenza dal 1° gennaio.

Articolo 24

Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del soggetto destinatario dell'intervento sociale, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - a. l'iscrizione ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00= (importo che ogni anno aumenta automaticamente del 10%);
 - b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

CAPO IV

DEL PROCEDIMENTO

Articolo 25

Ammissione ai servizi e agli interventi socio –assistenziali

1. L'ammissione e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi devono essere di norma attivate dall'interessato.
2. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza presso gli uffici individuati dall'Ente Locale, ovvero presso la Porta Unica di Accesso, quando costituita.
- 3.

Articolo 26

Procedimento per l'ammissione

1. L'accesso ai servizi/interventi avviene su domanda del richiedente, su apposito modulo fornito dal Comune, sottoscritto dall'interessato o da un suo tutore.
2. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica (art. 4 DPR 30 maggio 1989 n. 223), mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, secondo i principi stabiliti dal Decreto legislativo n. 109 del 31/3/1998, così come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. L'autocertificazione può essere resa davanti ai CAF autorizzati ed ha validità annuale. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione

sostitutiva di cui sopra, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare: in tal caso, la decorrenza degli effetti prodotti sui servizi/interventi erogati da tale nuova dichiarazione, decorre dal mese successivo a quello in cui viene resa l'autocertificazione.

3. Sono esclusi dalla presentazione della documentazione relativa alla situazione economica le famiglie affidatarie, per le quali l'intervento economico ha valore di incentivo e di riconoscimento dell'utilità sociale della loro disponibilità all'affido.
4. Limitatamente alle prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno e continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL, è evidenziata la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione. La situazione economica è riferita a tutti i redditi posseduti, compreso quelli esenti da Irpef.
5. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
6. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
7. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
8. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato è informato dal responsabile del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
9. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Articolo 27

Istruttoria

1. La domanda, che è acquisita al protocollo dell'Ente immediatamente dopo la sua presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica è archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.
2. Nell'ambito del servizio sociale professionale l'assistente sociale che segue il soggetto e/o nucleo cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata da un progetto personalizzato di intervento concordato con i soggetti interessati, finalizzato a realizzare le migliori condizioni per il soddisfacimento del bisogno accertato e per l'erogazione delle prestazioni ritenute più idonee all'interno della gamma delle unità d'offerta esistenti e messe a disposizione dal Comune. Ove necessario sono coinvolte nel progetto altre figure professionali ritenute funzionali alla sua definizione e conduzione (medici, psicologi, educatori ecc.), ovvero altri soggetti disponibili alla collaborazione.
3. Fatti salvi gli interventi economici erogati sulla base di specifiche disposizioni di legge, il progetto personalizzato è sottoscritto per concorde volontà dall'assistito e/o dai suoi familiari aventi cura e dal responsabile del progetto. Tale sottoscrizione è definita "patto di collaborazione" (redatto secondo la scheda allegata al presente regolamento) ed è tesa alla valorizzazione delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, sollecitando nei limiti del possibile e nel rispetto della

volontà dei cittadini assistiti il loro ruolo attivo e la valorizzazione delle loro risorse autonome per la fuoriuscita dallo stato di disagio o per la migliore e più efficace fruizione del servizio.

4. La proposta di presa in carico e di accesso ai servizi/interventi sociali (progetto personalizzato) contiene i seguenti elementi:
 - a. la finalità/motivazione
 - b. gli obiettivi dettagliati dell'intervento
 - c. la durata con inizio e fine dell'intervento
 - d. l'entità dell'intervento
 - e. i soggetti coinvolti
 - f. i tempi e le modalità di verifica, monitoraggio in itinere.
5. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle commissioni previste dalle normative nazionali e regionali e presenti nel distretto socio-sanitario.
6. Nel caso in cui le domande fossero superiori all'offerta di servizi e/o nel caso di scarse disponibilità di risorse in bilancio, il Responsabile del Servizio compila liste di attesa, aggiornate semestralmente con determina dirigenziale, sulla base delle priorità sottoindicate:
 - a. Maggior numero di disabili gravi nel nucleo familiare;
 - b. Presenza, nel nucleo, di familiari affetti da gravi problemi sanitari o da malattie mentali o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - c. Valore indicatore ISEE più basso;
 - d. Persone sole con figli minori a carico;
 - e. Persone sole ultrasettantenni;
 - f. Ordine temporale di presentazione della domanda.
7. Gli interventi a carattere continuativo di durata superiore ad un anno che comportano una spesa a carico dell'Ente erogatore devono essere confermati entro il mese di gennaio con apposito provvedimento amministrativo, previa acquisizione della documentazione relativa alla situazione economica del richiedente, del nucleo familiare, dei parenti obbligati.
8. Ove si verificasse, nel corso della attuazione del progetto di intervento concordato, il disimpegno del soggetto o dei soggetti assistiti ovvero il rifiuto degli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o comunque da reali impedimenti, difficoltà o da circostanze ostative, il servizio sociale competente potrà proporre, a seconda della gravità dell'inadempienza, la riduzione, sospensione o interruzione della prestazione o del beneficio erogato. Tale provvedimento potrà essere assunto, fatte salve le garanzie di tutela dei diritti di assistenza ai soggetti deboli, appartenenti alle categorie protette (disabili, anziani, minori, non autosufficienti ecc.) stabilite da norme specifiche. Il servizio potrà altresì riservarsi, a seconda dei casi, di escludere dal progetto d'intervento assistenziale uno o più componenti del nucleo familiare inadempienti, garantendo il sostegno assistenziale e la continuazione del progetto agli altri componenti bisognosi.
9. La interruzione o la conclusione anticipata del progetto o del programma di intervento, per responsabilità dell'utente o per decisione motivata dell'assistente sociale competente, deve risultare da un apposito atto da acquisire nel fascicolo personale dell'utente e comunicato al responsabile amministrativo, qualora l'intervento abbia comportato un impegno di spesa a carico dell'Ente.
10. In ogni caso i provvedimenti di revoca, sospensione o interruzione del progetto di assistenza o di erogazione del beneficio, dovranno essere comunicati per iscritto all'interessato con almeno 15 giorni di anticipo sull'attuazione del provvedimento, salvo situazioni di particolare urgenza che, allo scopo di non vanificarne l'efficacia, ne rendano necessaria l'esecuzione immediata. In questo caso il provvedimento verrà notificato all'interessato o comunicato a mezzo telegramma con provvedimento scritto firmato dal Dirigente del Settore o da persona da questi incaricata e avrà decorrenza dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

Articolo 28

Convocazione dei soggetti obbligati

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si fa riferimento ai parenti in linea collaterale.

Articolo 29

Decisione

1. La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, è in ogni caso trasmessa al dirigente comunale o al responsabile individuato dall'Ambito Territoriale secondo le previsioni del Piano di Zona, per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza. Nessuna proposta di intervento contenente una spesa diretta o indiretta a carico dell'Ente pubblico può avere efficacia se risulti priva del provvedimento amministrativo adottato dal dirigente amministrativo competente per il servizio.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della documentazione della domanda, deve contenere obbligatoriamente:
 - a. in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, la decorrenza, l'ammontare e la durata degli interventi.
 - b. In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.
4. Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, istanza di revisione producendo nuovi elementi di giudizio.

Articolo 30

Decorrenza, durata e verifica delle provvidenze, deleghe e decessi

1. La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'Assistente sociale nell'istruttoria predisposta per l'intervento, come risultante in ogni caso nel provvedimento di ammissione, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio - economiche familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.
2. Tutte le prestazioni devono essere oggetto di verifica dei risultati alla loro scadenza o comunque almeno annualmente per quelle a carattere continuativo.
3. Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante.
4. In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese.

Articolo 31

Controlli

1. Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a

disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta di intervento ovvero la prestazione erogata.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 32

Assistenza in casi particolari

1. Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza, dal dirigente o dal responsabile del servizio, sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo quindi dalla necessità del progetto individualizzato formulato dal servizio sociale professionale.
2. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici; il responsabile del procedimento amministrativo dovrà soltanto acquisire copia di un documento di riconoscimento, legalmente valido, nonché ogni ulteriore informazione preventiva presso i Carabinieri, Polizia e Comando di Polizia municipale.
3. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale ed eventualmente, nei casi di effettiva necessità, l'ospitalità per non più di tre notti.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

Le prestazioni e/o i servizi previsti dal presente regolamento, sono erogati in relazione alle disponibilità effettive del bilancio comunale.

Articolo 34

Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà tratta nel rispetto scrupoloso del D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196.
2. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 35

Decorrenza

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data della sua entrata in vigore, ad eccezione dei monitoraggi e delle verifiche in itinere per i progetti e gli interventi in corso di cui agli artt. 26 comma 6 e 29 comma 2, compresa l'applicazione degli artt. 8 e 27.

Articolo 36

Modifiche

Eventuali modifiche e/o integrazioni verranno apportate al presente regolamento successivamente all'approvazione del regolamento regionale attuativo della L.R. 19/06.

Articolo 37
Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 38
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato 1

Criteria di accesso

ART 1. Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare, al reddito ed al patrimonio.
2. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è determinato applicando la seguente formula matematica: $[(\text{Reddito} + \text{Rendita finanziaria}) + 20\%(\text{Patrimonio Immobiliare} - \text{franchigia}) + (\text{Patrimonio Mobiliare} - \text{franchigia})]$.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si determina dividendo il valore I.S.E. con il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza così come indicato all'Allegato 1 del presente regolamento.

ART 2. Contabilizzazione del nucleo familiare ai fini di reddito

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali oggetto del presente regolamento è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, individuato secondo i criteri di seguito indicati:
2. Ai fini del presente atto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.
4. Per l'individuazione del nucleo familiare dei soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche si osservano le disposizioni vigenti in materia.
5. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della L.104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende U.S.L., si farà riferimento alla valutazione della situazione economica del solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione. Per ragioni di equità sostanziale non si applicheranno le modalità di calcolo dell'ISEE. In tal caso si considereranno come redditi del destinatario dell'intervento anche i redditi non fiscalmente rilevanti quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS, le pensioni di invalidità, le rendite INAIL. In particolare l'indennità di accompagnamento concorrerà, in via prioritaria, al pagamento della

retta per il ricovero in Struttura protetta, limitatamente alla quota di compartecipazione prevista a carico dell'utente.

ART 3. Definizione di reddito

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica il reddito è determinato dalla somma dei seguenti elementi ¹:
 - il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata;
 - il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.
2. Nel caso in cui il richiedente risieda in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione, così come dichiarato nel contratto regolarmente registrato, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57 annui.

ART 4. Definizione di patrimonio

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica sono conteggiati il patrimonio mobiliare ed immobiliare².
2. Il patrimonio mobiliare è considerato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ed è costituito da:
 - deposito e conti correnti bancari e postali;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;
 - partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
 - masse patrimoniali affidate in gestione ad un soggetto abilitato;
 - altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita;
 - imprese individuali (come previsto dal codice civile) per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.
3. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati, dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

ART 5. Coefficienti di valutazione

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, l'indicatore del reddito (R) è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale(P) nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20% P).

ART 6. Graduazione delle agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

1. Per le prestazioni sociali agevolate relative ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di "fasce d'accesso".
2. La graduazione per l'accesso ai Servizi/Interventi, pertanto, è effettuata attraverso l'inserimento delle relative istanze nelle "fasce d'accesso".

¹ La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale è specificata all'Allegato 2 del presente regolamento.

² La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale è specificata all'Allegato 3 del presente regolamento.

3. Le "fasce d'accesso" hanno come parametro di riferimento il livello di reddito personale corrispondente alla soglia al di sotto della quale lo Stato corrisponde tramite l'INPS l'integrazione alla pensione, denominata appunto "**integrazione al trattamento minimo**". Tale livello è determinato annualmente dall'INPS³.

ART 7. Soglia minima per la partecipazione alla spesa

1. La soglia minima per la partecipazione alla spesa è determinata sulla base del parametro dell'INPS. Il confronto tra detta soglia minima e l'I.S.E.E. determina la fascia d'accesso in cui si colloca il richiedente la prestazione sociale.

ART 8. Fasce d'accesso

1. Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si individuano le seguenti "fasce d'accesso", nonché eventuali partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata:

1^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. da zero al 100% della soglia minima
partecipazione alla spesa ⁴	= esenzione totale
prestazione gratuita erogabile ⁵	= 100%
2^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 101% al 125% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= 25%
prestazione gratuita erogabile	= 75%
3^ fascia d'accesso della soglia minima	= I.S.E.E. dal 126% al 150%
partecipazione alla spesa	= 50%
prestazione gratuita erogabile	= 50%
4^ fascia d'accesso della soglia minima	= I.S.E.E. dal 151% al 175%
partecipazione alla spesa	= 75%
prestazione gratuita erogabile	= 25%
5^ fascia d'accesso della soglia minima	= I.S.E.E. oltre il 175% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= pagamento totale della prestazione
prestazione gratuita erogabile	= zero

2. Nel caso in cui la somma dovuta dal richiedente, quale partecipazione alla spesa, determina, per differenza sul reddito, un valore dell'I.S.E.E. che lo pone nella fascia d'accesso inferiore, lo stesso è considerato appartenente a questa ultima fascia ai fini della determinazione: dell'accesso alla prestazione, della partecipazione alla spesa, della quantificazione della prestazione da erogare. A tal fine si prendono in considerazione le somme effettivamente spese dal richiedente l'anno precedente

³ Per il 2006 è pari a euro 5.558,54.

⁴ Partecipazione alla spesa = costi a carico del richiedente la prestazione sociale agevolata.

⁵ Prestazione gratuita erogabile = quantità della prestazione sociale agevolata erogata, a titolo gratuito, al richiedente

quello per il quale si richiede la prestazione, relativamente ai servizi/interventi previsti dal Piano di Zona vigente per i quali si è partecipato alla spesa.

ART 9. Tariffe

1. Le tariffe dei servizi e degli interventi a domanda individuale sono determinate annualmente, dall'Ufficio di Piano, su indicazione delle rispettive Giunte Comunali, sentito il Coordinamento Istituzionale, in relazione al costo del Servizio/Intervento e alla disponibilità finanziaria.
2. Almeno ogni anno le rispettive giunte comunali determinano gli indirizzi, aggiornano i criteri di erogazione ed eventualmente le soglie di compartecipazione ai costi.

Servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate

ART 10. Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi

1. Ai servizi, agli interventi ed alle prestazioni sociali agevolate si accede mediante la procedura di cui al Titolo II del presente regolamento, salvo quanto espressamente previsto dal presente capo.
2. Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rimanda ai vari Disciplinari relativi agli stessi, approvati dalle rispettive Giunte Comunali, con la successiva adozione da parte del Coordinamento Istituzionale per i servizi gestiti in forma associata per l'intero ambito territoriale, sentite le parti sociali interessate.
3. I disciplinari per le modalità di accesso ai singoli servizi saranno articolati per capi suddivisi per tipologie aree di welfare. (Ad esempio: misure di sostegno economico e contrasto alle povertà, interventi per l'inclusione sociale e per il disagio adulti, servizi destinati a minori, anziani, disabili, immigrati, servizi per le responsabilità familiari). Ciascun capo sarà suddiviso in sezioni corrispondenti alle singole tipologie di interventi. (Ad esempio: concessione di sussidi e ausilii, buoni libro, assistenza domiciliare ecc...). In ciascuna sezione saranno indicate le caratteristiche e le finalità del servizio/intervento, l'ambito di applicazione e le modalità d'accesso se diverse da quelle previste dal presente regolamento generale, nonché i criteri per la compartecipazione al costo del servizio.

Disposizioni finali

ART 11. Integrazioni e Rinvii

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART 12. Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

ART 13. Integrazione funzionale

1. L'attribuzione di tutte le summenzionate misure deve essere sempre preceduta dall'accertamento della eventuale competenza ad intervenire di altre pubbliche amministrazioni.
2. L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Allegato 2

Scala di equivalenza

La scala di equivalenza, ai sensi della Tabella 2 del D. Lgs. 109/98 come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 130/2000, è lo strumento che consente di rapportare l'I.S.E. alla reale composizione del nucleo familiare così come identificato all'art. 5 del presente regolamento. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il Nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente;

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992⁶ o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente ⁷ o assimilati ⁸, di lavoro autonomo ⁹ o di impresa ¹⁰, ai sensi

⁶ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3:

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

⁷ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46 (Redditi da lavoro dipendente):

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

⁸ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettere a), g) ed l):

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; [...]

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; [...]

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

⁹ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (Redditi da lavoro autonomo):

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni.

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

¹⁰ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Articolo 51 (Redditi d'impresa):

rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed l, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composto soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.

Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del Codice Civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

Allegato 3

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare: ¹¹

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile ¹² svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF.

Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax).

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'articolo 5.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

3. Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'Euro intero più vicino. ¹³

¹¹ Il percorso di determinazione dell'I.S.E.E. inizia con la determinazione della componente reddituale. Si ricalca quanto stabilito dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, specificando la non computabilità degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e pensione, del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e dei redditi esenti ai fini IRPEF.

¹² Articolo 2135 del Codice Civile: "È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

¹³ Proposto per evitare problemi applicativi.

Allegato 4

Modalità di calcolo della situazione patrimoniale¹⁴

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza, di una franchigia pari ad Euro 15.493,71, composto da:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società

¹⁴ Nella formulazione sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

Allegato 5

Modello di domanda

RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

Il/la sottoscritto/a _____ Cod. Fiscale _____
residente in Via _____ n. _____ località _____
nato a _____ il _____ Tel. n. _____
qualità di _____

CHIEDE

L'erogazione delle seguenti prestazioni:

- Prestazioni economiche assistenziali;
- Riduzioni tariffarie;
- Servizi educativi per l'infanzia;
- Servizi socio-sanitari diurni, comunitari, ecc...;
- Assistenza scolastica;
- Assistenza domiciliare;
- Ricovero in strutture residenziali
- Altro: _____;

Breve descrizione delle motivazioni per le quali si chiede l'intervento assistenziale: _____

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

- **la situazione economica determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/98 e 130/2000 è pari ad un valore ISEE di Euro** (ricavato dalla dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità annuale, come da modello tipo contenuto nell'allegato A) al DPCM 18 maggio 2001, che deve essere allegato alla presente domanda).
- **di essere a conoscenza che, nel caso di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi o prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.**

Il/la sottoscritto/a autorizza il responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento, il tutto nel rispetto dei limiti posti dalla L. 675/96.

Allegati:

- dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare mod. DPCM 18.5.01;
- altro: _____

Data

Firma del richiedente*

** firma da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione o da inviare unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità.*

Allegato 6
Dichiarazione Sostitutiva Unica
come da modello tipo contenuto nell'allegato A) al DPCM 18 maggio 2001

Bozza tipo "Patto di collaborazione"
Art. 26 del Regolamento

Comune di
Settore Politiche Sociali

PATTO DI COLLABORAZIONE
Per

- Attuazione di progetto personalizzato socio assistenziale**
- Intervento di assistenza economica**

tra

Il/la Sig./ra _____ nato/a _____

il _____ residente in via _____ n _____

tel. _____ CF: _____

E

Il /la (inserire qualifica) _____, in

rappresentanza del Settore Politiche Sociali del Comune di

Premesso che il/la suddetto/ta richiedente ha presentato domanda per ottenere il seguente servizio ovvero la seguente prestazione:

che il servizio o le prestazioni richieste rientrano nella tipologia di servizi che sono di competenza del Servizio Sociale comunale, ai sensi del Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni sociali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.del

- che è stato definito, concordemente con il cittadino richiedente un progetto di intervento per la erogazione del suddetto servizio, avente le seguenti caratteristiche essenziali:

a) Caratteristiche del servizio o della prestazione; finalità/motivazione

b) obiettivi dettagliati dell'intervento:

c) modalità di attuazione:

d) soggetti coinvolti:

e) eventuali altri soggetti coinvolti

f) durata dell'intervento (inizio e fine)

g) tempi e modalità di verifica; monitoraggio

le parti tra loro concordano

- Di osservare, ciascuno per quanto di competenza, gli impegni assunti per il rispetto delle modalità di attuazione del progetto che dichiarano di avere liberamente concordato, nel rispetto dei vincoli di legge e regolamentari.
- Di verificare periodicamente lo stato di attuazione del progetto sopra indicato, apportando, ove necessario, le modifiche ritenute opportune per il conseguimento degli obiettivi pattuiti.
- Di aver preso atto dei criteri previsti dal Regolamento Generale, approvato con deliberazione n. del, in particolare in merito alle condizioni e ai vincoli cui è sono subordinate le erogazioni di prestazioni e servizi.
- Di rispettare le competenze delle figure professionali impegnate considerando che le divergenze di opinione sulle tecniche di intervento definite nel progetto non possono comportare di per sé modifiche o rifiuti, salvo che esse non siano contestabili sul piano rigorosamente tecnico scientifico sulla base di verifiche effettuate da organi competenti in materia.
- Di dare atto che il/la Signor/ra destinatario del servizio o delle prestazioni è tenuto a concorrere ai costi a tal fine sostenuti dal comune con le modalità e nella misura di:

- Di impegnarsi reciprocamente a risolvere i contrasti eventualmente intervenuti nella gestione del progetto attraverso un puntuale confronto, tenendo conto degli obblighi e delle finalità cui il Comune deve sottostare e degli impegni rispettivamente assunti.

Letto, approvato e sottoscritto il giorno _____ presso il Settore Politiche Sociali del Comune di

Il Richiedente

L'Assistente Sociale

Eventuali altri soggetti coinvolti
